



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12459 del 12 dicembre 2022 volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società Hera Comm S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

1. La società Hera Comm S.p.A. (di seguito “Hera”, la Società o il “Professionista”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul

mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

2. L'associazione di consumatori Federconsumatori Emilia Romagna, in qualità di segnalante.

## II. IL FATTO

3. Sulla base delle informazioni acquisite, ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, il professionista, nell'ambito dell'attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata determinata, prevedendosi poi spesso una loro tacita proroga di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al cliente in forma scritta<sup>1</sup>.

4. Sulla base delle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese<sup>2</sup> che hanno aderito alle predette offerte commerciali, risulta che, a far data da maggio 2022, i clienti titolari di contratti a prezzo fisso hanno ricevuto una comunicazione da parte della società Hera recante nell'oggetto la dicitura: “proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia elettrica” (enfasi aggiunta)<sup>3</sup>.

Con tali comunicazioni Hera informava i clienti che *la validità delle condizioni economiche erano in scadenza* e che a partire da una certa data (e.g. 1° settembre 2023), come previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti. Nella comunicazione Hera informava il cliente dell'incremento del prezzo di fornitura e rammentava che nelle condizioni generali di contratto si sarebbero potuti trovare tutti i dettagli sulle modalità di recesso<sup>4</sup> (Fig. 1).

### Fig. 1

Imola, GG/MM/AAAA

**Oggetto: proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia elettrica.**

Gentile Cliente,

come previsto dal suo contratto di fornitura Energia Elettrica (riferimenti in calce), le ricordiamo che l'attuale offerta è prossima alla scadenza e la informiamo che dal 01/09/2022 le verranno

---

<sup>1</sup> Cfr. gli allegati 4 alla risposta di Hera del 31 ottobre 2022 prot. 0083251.

<sup>2</sup> Si tratta di oltre 100 segnalazioni pervenute a partire da ottobre 2022.

<sup>3</sup> Cfr. *inter alia* segnalazioni prot. 0083406 del 31 ottobre 2022, prot. 0079175 del 19/10/2022; prot. 0079171 del 19/10/2022; prot. 0079986 del 20/10/2022; prot. 0079621 del 20/10/2022.

<sup>4</sup> Cfr. allegato 1 – invii maggio – alla risposta di Hera del 31 ottobre 2022 prot. 0083251.

applicate le condizioni economiche dettagliate in Allegato che prevedono un prezzo a copertura della componente energia, che seguirà l'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN).

Abbiamo inoltre il piacere di informarla che, a seguito dell'impegno della nostra Società per la sostenibilità ambientale, **l'energia fornita sarà 100% GREEN**, quindi prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e garantita da certificati "GO" (Garanzie di Origine) per tutta la durata della fornitura.

Nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas, definito dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Le ricordiamo che qualora non intendesse accettare la presente proposta, ha facoltà di scegliere una nostra nuova offerta oppure di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento e senza oneri, con preavviso di un mese, decorrente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui Hera Comm riceverà la comunicazione di recesso da parte del fornitore da lei prescelto.

L'applicazione delle condizioni economiche previste in Allegato le saranno applicate senza la necessità di alcuna formalità ulteriore da parte Sua.

Per qualunque chiarimento o ulteriore informazione, Le ricordiamo che è a sua disposizione il nostro Servizio Clienti dedicato raggiungibile al numero **800.087.593** (numero gratuito anche per le chiamate da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 18:00.

Distinti saluti

Hera Comm S.p.A.

**5.** In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. DL n. 115/2022), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, ai sensi del quale: *"1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate"*.

**6.** A seguito dell'emanazione del menzionato art. 3 DL n. 115/2022, Hera, come risulta dalle segnalazioni ricevute<sup>5</sup>, non ha revocato le citate precedenti comunicazioni le cui modifiche non si erano ancora perfezionate.

**7.** In merito a tali comunicazioni, i consumatori hanno quindi segnalato che esse non rispetterebbero il divieto di modifica delle condizioni economiche così come disposto dall'art. 3 del D.L. n. 115/2022<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. *inter alia* segnalazione del 23 novembre 2022, prot. 0092449; segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. 0079171; segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. 007962.

<sup>6</sup> Cfr. *inter alia* segnalazione del 23 novembre 2022, prot. 0092449; segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. 0079171; segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. 007961.

8. Al riguardo il Professionista era solito replicare che “*le ipotesi in questione non rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, [...] che ha sospeso fino al prossimo 30 aprile 2023 l’efficacia esclusivamente delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni economiche durante la loro vigenza, ovvero non ancora giunte alla loro naturale scadenza*”<sup>7</sup>.

9. Sul punto il Professionista, nella sua risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 3 novembre 2022, ha confermato di avere inviato alla propria clientela le predette comunicazioni recanti in oggetto la dicitura “*proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura*”, e che queste ultime sono sempre state inviate a fronte della scadenza delle precedenti condizioni di fornitura con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal singolo cliente. Ciò anche se, nella sostanza, non si trattava di una modifica unilaterale in quanto – come già affermato dal Professionista – non veniva comunicata una variazione delle condizioni economiche “*in corso di validità*”, bensì il rinnovo delle condizioni economiche alla relativa scadenza contrattuale. Hera ha affermato quindi che è per questo motivo che è possibile rinvenire tale dicitura sulle comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza, inviate fino al mese di luglio 2022 (cfr. figura 1 sopra).

10. Successivamente all’entrata in vigore del DL n. 115/2022 Hera ha riferito di aver continuato ad inviare alla propria clientela le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell’offerta utilizzando un diverso *format*<sup>8</sup>.

11. In particolare, la comunicazione aveva come oggetto: “*proposta di rinnovo delle condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica in scadenza*”.

Con tali comunicazioni Hera ha informato i clienti che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza e che a partire da una certa data (e.g. 1° gennaio 2023), secondo quanto previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti. Nella comunicazione<sup>9</sup> Hera informava il cliente dell’aumento del prezzo di fornitura e rammentava che nelle Condizioni Generali di Contratto si sarebbero potuti trovare tutti i dettagli sulle modalità di recesso. (Fig. 2).

## Fig. 2

Imola, GG/MM/AAAA

---

<sup>7</sup> Cfr. *inter alia* segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. 0079171.

<sup>8</sup> Cfr. *inter alia* segnalazione del 30 novembre 2022, prot. 0094464; segnalazione del 28 novembre 2022, prot. 0093984.

<sup>9</sup> Cfr. allegato 1 – invii settembre – alla risposta di Hera del 31 ottobre 2022 prot. 0083251.

**Oggetto: proposta di rinnovo delle condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica in scadenza il 31/12/2022.**

Gentile Cliente,

come previsto dal suo contratto di fornitura energia elettrica (riferimenti in calce), la informiamo che dal 01/01/2023 le verranno applicate le condizioni dettagliate in Allegato che consistono nell'aggiornamento delle condizioni economiche che concorrono alla definizione del "Prezzo al giorno".

Abbiamo inoltre il piacere di informarla che, a seguito dell'impegno della nostra Società per la sostenibilità ambientale, **l'energia fornita sarà 100% GREEN**, quindi prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e garantita da certificati "GO" (Garanzie di Origine) per tutta la durata della fornitura.

L'applicazione delle condizioni economiche previste in Allegato le saranno applicate senza la necessità di alcuna formalità ulteriore da parte sua.

Le ricordiamo che qualora non intendesse accettare la presente proposta, ha facoltà di scegliere una nostra nuova offerta oppure di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento e senza oneri. A tale fine la richiesta di switching dovrà essere inoltrata dal nuovo fornitore al Sistema Informativo Integrato (SII) entro il decimo giorno del mese precedente l'avvio della fornitura.

Per qualunque chiarimento o ulteriore informazione, Le ricordiamo che è a sua disposizione il nostro Servizio Clienti dedicato raggiungibile al numero **800.087.593** (numero gratuito anche per le chiamate da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 18:00.

Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

**12.** Anche in merito a tali comunicazioni, alcuni consumatori hanno segnalato che esse non rispetterebbero il divieto di modifica delle condizioni economiche così come disposto dall'art. 3 del DL n. 115/2022 convertito in legge n. 142 del 21/09/2022<sup>10</sup>.

**13.** In questi casi il Professionista era solito replicare che *“le ipotesi di rinnovo delle condizioni economiche giunte a scadenza – come nel Suo caso – non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, che ha sospeso, fino a prossimo 30 aprile 2023, l’efficacia esclusivamente delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni*

---

<sup>10</sup> Cfr. inter alia segnalazione del 05 dicembre 2022, prot. 0095748; prot. 0091001 del 17/ novembre 2022; prot. 0089011 del 15 novembre 2022; prot. 0093886 del 28 novembre 2022; prot. 0094433 del 30 novembre 2022.

*economiche durante la loro vigenza, ovvero non ancora giunte alla loro naturale scadenza*<sup>11</sup>.

**14.** Altri consumatori hanno anche segnalato di avere subito degli aumenti delle condizioni economiche di fornitura senza mai avere ricevuto dei preavvisi al riguardo<sup>12</sup>.

**15.** Il Professionista nella sua risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 3 novembre 2022 ha affermato che: *“nel caso di condizioni economiche con validità (i.e. durata) contrattualmente prestabilita, ha previsto un meccanismo di rinnovo che prevede di comunicare al cliente le nuove condizioni economiche (da applicare alla scadenza delle precedenti) utilizzando, convenzionalmente, le medesime modalità e termini di preavviso di cui all’art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale [comunicazione separata e non in bolletta; preavviso di tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente: il cliente è libero di decidere di proseguire la fornitura alle nuove condizioni economiche di rinnovo oppure se non intende proseguire nella fornitura alla scadenza delle condizioni economiche può sottoscrivere un contratto con un altro operatore (switching)]”*.

**16.** Secondo quanto affermato dal Professionista il totale complessivo di tali comunicazioni inviato alla propria clientela risulta pari a [omissis]\*.

### III. VALUTAZIONI

**17.** Quanto al *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista, poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dei profili di ingannevolezza e di aggressività che appaiono connotare la condotta del Professionista, consistente nel comunicare alla propria clientela, a partire dal mese di maggio 2022, la *“Proposta di modifica unilaterale”* del contratto di fornitura e, a partire dalla metà del mese di settembre 2022, la *“Proposta di rinnovo delle condizioni economiche”* del contratto di fornitura in scadenza.

**18.** Il contenuto di tali comunicazioni inviate ai clienti risulta contraddittorio, generico e fuorviante, non riportando in primo luogo sempre e correttamente

---

<sup>11</sup> Cfr. inter alia segnalazione prot. 0094433 del 30 novembre 2022.

<sup>12</sup> Cfr. inter alia segnalazione prot. 0080553 del 21/10/2022; prot. 0080255 del 21/10/2022; prot. 0080127 del 20/10/2022; prot. 0091739 del 21 novembre 2022;

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

la data di effettiva scadenza dell'offerta, anche a fronte di contratti risalenti nel tempo.

**19.** Il comportamento della società Hera appare ingannevole nella misura in cui, relativamente alle comunicazioni inviate prima dell'entrata in vigore del DL n. 115/2022, il richiamo *a posteriori* alla scadenza delle offerte vigenti ha lo scopo di rinnegare la natura delle precedenti comunicazioni, che nell'oggetto recavano la dicitura di modifica unilaterale. Ciò al fine di qualificare le stesse come rinnovi a scadenza ed eludere la sospensione anche retroattiva delle modifiche unilaterali, ove non perfezionate.

**20.** Appare dunque in contrasto con tale disposizione normativa la proposizione di una nuova offerta di energia elettrica e/o gas a condizioni economiche peggiorative laddove, già in passato, il Professionista aveva rinnovato in modo automatico le condizioni economiche ivi previste, anche in assenza di comunicazioni concernenti il nuovo periodo di validità delle stesse.

**21.** Quanto alle comunicazioni inviate dopo il 10 agosto 2022, si rileva un ulteriore profilo di scorrettezza insito nella condotta del Professionista che, secondo quanto riportato nelle segnalazioni, non avrebbe sempre inviato un preavviso in merito a tali modifiche delle condizioni economiche.

**22.** La condotta del professionista sopra descritta, volta ad applicare le modifiche unilaterali delle condizioni economiche nel periodo considerato, oltre a contravvenire alla norma di legge citata, appare pertanto, nel suo complesso, configurare una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto caratterizzata da profili di ingannevolezza e omissività e non rispondente ai canoni di diligenza richiesti a un primario operatore del settore come Hera.

**23.** La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

**24.** Infatti, a fronte della richiamata disposizione di cui all'art. 3 del Decreto-Legge citato, la società Hera appare aggirare tale divieto, con le modalità sopra indicate, sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma, attraverso dapprima la mancata sospensione delle modifiche unilaterali già comunicate prima del 10 agosto 2022, quindi modificando la denominazione delle sue comunicazioni che fino alla sopra

indicata data la medesima pacificamente presentava come modifica unilaterale del contratto di fornitura.

**25.** Orbene, il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al citato art. 3, si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura. Pertanto, l'invio delle citate comunicazioni da parte di Hera appare configurare, a tutti gli effetti, una condotta ascrivibile ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che si pone in contrasto con il divieto di cui al più volte menzionato art. 3. Ciò a maggior ragione trattandosi di contratti che non prevedono un regime di automatica evoluzione delle condizioni economiche di fornitura e per i quali i parametri di riferimento delle condizioni economiche possono essere significativamente mutati, passando per esempio da contratti a prezzo fisso a contratti a prezzo variabile.

**26.** Attraverso la condotta descritta, i consumatori sono stati - o saranno - posti nella condizione di dover accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo senza poter beneficiare della protezione della norma speciale, ovvero sono stati - o saranno - costretti a scegliere, in alternativa, una nuova offerta, generalmente più gravosa economicamente e probabilmente ancor più svantaggiosa, in ragione del contesto di mercato assolutamente eccezionale in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria.

**27.** In questo contesto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato dal Professionista sul consumatore, inducendolo con comunicazioni dal contenuto chiaramente fuorviante ad accettare le nuove condizioni economiche di fornitura – peggiorative – a causa dell'aumento straordinario e imprevedibile dei prezzi di energia elettrica e gas, ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale.

**28.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva quindi l'indifferibilità dell'intervento poiché la condotta sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto deve ritenersi idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del DL



115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative (in molti casi pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente). A tal proposito, si evidenzia come Hera abbia quantificato in **[omissis]** il numero di soggetti destinatari delle suddette comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche, per i quali questo potrebbe quindi essere destinato a tradursi progressivamente, in tempi brevi, in un esorbitante aumento tariffario e in un immediato e notevole pregiudizio economico.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento di un elevato numero di utenti del Professionista, in ragione dell'indiscriminato invio delle comunicazioni sopra descritte;
- iii) nello sfruttamento dell'asimmetria informativa e della disparità di forza contrattuale tra Professionista e consumatore.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la condotta commerciale sopra descritta, consistente nell'indebita preclusione dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 3 del D.L. 115/2022, con modalità ingannevoli e aggressive, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista;

## DISPONE

a) che la società Hera Comm S.p.A. sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di sostanziale proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) che la società Hera Comm S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di sostanziale proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

c) che la società Hera Comm S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a) e b);

d) che la parte interessata possa, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti, ai fini della conferma delle sopraindicate misure.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa

per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*